UNIVERSITÀ DI SIENA 1240

DSSBC
DIPARTIMENTO DI SCIENZE STORICHE E DEI BENI CULTURALI

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA

Disposizione del Direttore di Dipartimento

Classificazione: VII/1

N. allegati: 2

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER IL CONFERIMENTO DI UN ASSEGNO DI RICERCA – LETTERA B) - DI DURATA ANNUALE - SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE L-ANT/08 ARCHEOLOGIA CRISTIANA E MEDIEVALE – SETTORE CONCORSUALE 10/A1 ARCHEOLOGIA - TEMA DI RICERCA "PROGETTO ERC NEU-MED. ANALISI DELLE FONTI DOCUMENTARIE MEDIEVALI (X-XII SEC.) INERENTI LE AREE DELLA VAL DI CORNIA E DELLA VAL DI PECORA COMPRESE NEL PROGETTO NEU-MED" - PROGETTO DI RICERCA "PROGETTO ERC NEU-MED: STUDIO DOCUMENTARIO DELLE STRUTTURE POLITICHE E DEI PROCESSI DI TRASFORMAZIONE DEL PAESAGGIO." - RESPONSABILI SCIENTIFICI PROF. RICHARD HODGES, PROF.SSA GIOVANNA BIANCHI.

IL DIRETTORE

- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Siena, emanato con decreto rettorale n. 164/2012 del 7.2.2012, pubblicato in G.U. n. 49 del 28.02.2012 e s.m.i.;
- Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*);
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (*Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi*) e successive modifiche e integrazioni;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*) e successive modifiche e integrazioni;
- Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;
- Visto il decreto rettorale rep. n. 1037 del 30.5.2007, pubblicato sul B.U. n. 69, con il quale è stato emanato il Regolamento dell'Università degli Studi di Siena in attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di procedimento amministrativo di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare l'art. 22, recante disposizioni in materia di assegni di ricerca, modificato con l'articolo 6, comma 2 bis, della legge 27 febbraio 2015, n. 11;
- Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 9 marzo 2011 (*Importo minimo assegni di ricerca – art. 22, legge 30 dicembre 2010, n. 240*);
- Visto il Codice etico della Comunità universitaria dell'Università degli Studi di Siena, emanato con decreto rettorale rep. n. 1381 del 28 luglio 2011;
- Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183 (*Legge di stabilità 2012*) ed in particolare l'art. 15 "Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell'Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse";

— Visto il *Regolamento per gli assegni di ricerca ai sensi dell'art. 22 della legge 240/2010* emanato con decreto rettorale rep. n. 325/2016 del 3 marzo 2016;

— Vista la delibera rep. n. 168/2017, prot. n. 1976 del 10 ottobre 2017 del Consiglio di Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali;

DISPONE

Art. 1 - OGGETTO DEL BANDO

È indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di un assegno di ricerca – lettera b) di durata annuale - Settore Scientifico Disciplinare L-ANT/08 Archeologia cristiana e medievale – Settore Concorsuale 10/A1 Archeologia - Tema di ricerca: "Progetto ERC nEU-Med. Analisi delle fonti documentarie medievali (X-XII sec.) inerenti le aree della Val di Cornia e della Val di Pecora comprese nel progetto nEU-Med"- Progetto di ricerca "Progetto ERC nEU-Med: studio documentario delle strutture politiche e dei processi di trasformazione del paesaggio." – Responsabili scientifici Prof. Richard Hodges, Prof.ssa Giovanna Bianchi.

Art. 2 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE

Alla selezione sono ammessi a partecipare i candidati, anche cittadini di Paesi non appartenenti alla Unione Europea, in possesso di adeguato curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca nonché della laurea magistrale/specialistica o vecchio ordinamento o titolo equivalente.

Il possesso della laurea magistrale/specialistica o vecchio ordinamento o titolo equivalente in Storia con indirizzo medievale e del titolo di dottorato di ricerca o equivalente conseguito all'estero nell'ambito della storia medievale, costituiscono titolo preferenziale.

I requisiti di ammissione alle selezioni devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando.

Il Dipartimento può disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati dalla selezione per difetto dei requisiti.

Non sono ammessi a partecipare:

- il personale di ruolo degli atenei, delle istituzioni e degli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del d.p.r. 382/1980;

- coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la proposta di attivazione dell'assegno di ricerca, ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo;

- coloro che avranno avuto, presso qualsiasi ente, assegni di ricerca ai sensi della l. 240/2010 e sue modifiche e integrazioni per un periodo che, sommato alla durata prevista dall'assegno messo a bando, superi complessivamente i 6 anni, compresi gli eventuali rinnovi. Non è computato, ai fini del calcolo dei complessivi 6 anni, il periodo in cui l'assegno sia stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca senza borsa, nel limite massimo della durata legale del corso.

Art. 3 - DOMANDE E TERMINI DI PRESENTAZIONE

Le domande di ammissione alla selezione, redatte in carta semplice, devono essere indirizzate a Dipartimento di Scienze storiche e dei beni culturali e devono essere inviate esclusivamente per via telematica: posta elettronica certificata all'indirizzo pec.dssbc@pec.unisipec.it o posta elettronica all'indirizzo amministrazione.dssbc@unisi.it entro il termine perentorio del 23 novembre 2017.

Per le domande inviate tramite posta elettronica certificata fa fede la data della ricevuta di ritorno inviata automaticamente dal gestore di PEC; per quelle inviate posta elettronica la data del terminale di questa Università che le riceve.

Il Dipartimento declina ogni responsabilità per la mancata ricezione delle domande derivante da responsabilità di terzi. Al fine di accertarsi della effettiva ricezione e della correttezza delle propria domanda, gli interessati possono rivolgersi direttamente alla Segreteria Amministrativa DSSBC n. 0577 233671/234604. Si evidenzia che alle domande deve essere allegata, ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, copia di un documento di identità del sottoscrittore.

Le domande devono essere redatte secondo lo schema allegato al presente bando di concorso (allegato A), riportando tutte le indicazioni richieste.

Nella domanda il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:

- il nome, il cognome e il codice fiscale che costituirà il codice di identificazione personale del candidato;

- la data ed il luogo di nascita;

- la cittadinanza posseduta;

- se cittadino italiano, il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

- se cittadino di altri stati, di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento, e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

- di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) o i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

- il possesso del titolo di studio di cui al precedente art. 2;

- la posizione nei riguardi degli obblighi di leva, per i soli cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 1985;

- di avere l'idoneità fisica per lo svolgimento dell'attività prevista, da accertarsi prima dell'inizio dell'attività da parte dell'Autorità competente;

- il domicilio o recapito, completo del codice di avviamento postale, al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

- di non appartenere ai ruoli del personale degli Atenei, delle istituzioni e degli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del d.p.r. 382/1980;

- di non avere un rapporto di coniugio ovvero grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento di Scienze storiche e dei beni culturali, ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;

- di non avere avuto, presso qualsiasi ente, assegni di ricerca ai sensi della l. 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista dall'assegno messo a bando, superi complessivamente i 6 anni, compresi gli eventuali rinnovi.

Alla domanda il candidato deve allegare:

- dichiarazione sostitutiva di certificazione (allegato B);

- pubblicazioni scientifiche e relativo elenco sottoscritto;

- curriculum vitae sottoscritto;

- copia di un documento di identità.

Per i cittadini stranieri che non indicassero il codice fiscale, esso sarà determinato a cura del Dipartimento, ai soli fini dell'inserimento nel database per la gestione della procedura concorsuale.

I titoli di studio conseguiti all'estero dovranno, di norma, essere preventivamente riconosciuti in Italia secondo la legislazione vigente in materia (informazioni sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca: www.miur.it)

Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data ed il luogo di pubblicazione.

Per i lavori stampati in Italia occorre l'attestazione dell'avvenuto deposito legale nelle forme previste dalla legge 106/2004 e dal relativo regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 252/2006.

I candidati in situazione di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dovranno fare esplicita richiesta in relazione al proprio handicap, riguardo l'ausilio necessario, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per poter sostenere il colloquio.

Il Dipartimento non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda.

Art. 4 - COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice è composta di almeno tre membri esperti della materia ed è designata, dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande previa acquisizione della dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dai commissari in merito a quanto previsto dall'art. 35/bis del d.lgs. 165/2001. La Commissione è nominata con disposizione del Direttore del Dipartimento. Della Commissione fa parte il Responsabile scientifico del progetto di ricerca. La Commissione può avvalersi, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, di esperti revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri esterni all'Ateneo.

Alla prima riunione la Commissione prenderà visione dell'elenco dei partecipanti e dichiarerà di non trovarsi in situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 51 del codice di procedura civile ed in particolare in rapporto di parentela o di affinità fino al quarto grado incluso fra di loro o con i candidati e dell'art. 35, comma 3, lettera e) del d.lgs. 165/2001; inoltre l'art. 7 del Codice etico della Comunità universitaria prevede che i membri delle commissioni di concorso, quand'anche esterni all'Ateneo, non appena vengano a conoscenza che tra i candidati vi sono, oltre a propri parenti e affini fino al quarto grado, il coniuge o il/la convivente nonché persone con le quali abbiano relazioni di affari, si dimettono dalla commissione allegando motivi di incompatibilità. La commissione procederà quindi a nominare il Presidente e il Segretario.

Art. 5 - VALUTAZIONE DEI TITOLI E COLLOQUIO

La selezione viene effettuata dalla Commissione giudicatrice mediante valutazione comparativa che comprende l'esame dei titoli di studio, del curriculum scientifico-professionale e della produttività scientifica, nonché l'esito del colloquio, secondo criteri predeterminati dalla commissione stessa.

Il colloquio è fissato per il giorno 27 novembre 2017 alle ore 15,30 presso il Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali, Sede dei Servi (Piano I, studio della Prof.ssa Giovanna Bianchi). Eventuali spostamenti della data, resi necessari da situazioni sopravvenute, saranno comunicati con almeno cinque giorni d'anticipo.

I candidati, ai sensi dell'art. 7 del Codice etico della Comunità universitaria, prima dell'inizio del colloquio, sono tenuti a dichiarare sotto la propria responsabilità di non avere, con i membri della Commissione, rapporti di parentela o di affinità fino al quarto grado incluso o se tra essi vi sia il coniuge o il/la convivente nonché persone con le quali abbiano relazioni di affari.

I candidati dovranno presentarsi al colloquio muniti di idoneo documento di riconoscimento.

I cittadini dell'Unione Europea dovranno presentare il passaporto, oppure un documento di identità rilasciato dal Paese di origine. Quelli provenienti da paesi non appartenenti all'Unione Europea dovranno presentare il solo passaporto.

Al termine di ogni singola riunione la commissione redige il relativo verbale.

Art. 6 - GRADUATORIA

Al termine dei lavori la Commissione, sulla base dei punteggi attribuiti ai singoli candidati, redige una graduatoria di idonei. Tale graduatoria è valida fino a un massimo di un anno dalla data di approvazione degli atti; il suo utilizzo è vincolato alle specifiche esigenze indicate nel presente bando.

Gli atti sono approvati con disposizione del Direttore del Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali, previa verifica di regolarità. La graduatoria è pubblicata sull'Albo on line di Ateneo. Dalla data di pubblicazione decorrono i termini per le eventuali impugnative.

Art. 7 – OGGETTO, FORMALIZZAZIONE E DURATA DELL'ASSEGNO

L'atto di conferimento contiene le specifiche funzioni, i diritti e doveri relativi alla posizione, l'entità dell'assegno nonché il trattamento previdenziale spettante.

L'atto riporta, in allegato, le principali attività di ricerca affidate.

L'atto è predisposto dal Responsabile amministrativo del Dipartimento e firmato dal Direttore del Dipartimento.

L'assegno è rinnovabile per un periodo non inferiore a un anno in presenza delle seguenti condizioni:

- prosecuzione della ricerca che ha dato origine alla prima assegnazione;

- accertata disponibilità di budget necessaria a coprire i costi per la nuova durata dell'assegno, nelle forme previste dall'art. 3 del Regolamento citato in premessa;

- valutazione positiva del periodo precedente, sulla base della relazione di cui al successivo art. 8.

Nel caso in cui il titolare dell'assegno di ricerca sia un cittadino non comunitario, il conferimento dell'assegno è subordinato all'effettivo rilascio/possesso, da parte degli organi competenti, del permesso/carta di soggiorno.

La durata complessiva dei rapporti instaurati anche con altri enti, per assegni di ricerca conferiti in base alla l. 240/2010, compresi gli eventuali rinnovi, non potrà comunque essere superiore a sei anni.

Per motivate ragioni legate al completamento del progetto di ricerca in cui il titolare dell'assegno è impegnato, è possibile prorogare l'assegno stesso con delibera del Consiglio di Dipartimento come prosecuzione del predetto tema di ricerca. La proroga non potrà essere superiore a tre mesi e dovrà comunque rispettare i vincoli di durata sopraindicati.

In caso di finanziamento pubblico, l'assegno decadrà all'eventuale venir meno del finanziamento accertato in entrata.

In caso di maternità o malattia l'assegno viene temporaneamente sospeso e il suo termine è automaticamente prorogato per un periodo corrispondente ai periodi di sospensione. Ai fini della durata della titolarità dell'assegno non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Art. 8 – DIRITTI E DOVERI

L'attività del titolare dell'assegno è svolta, senza vincoli di subordinazione, in modo continuativo e non meramente occasionale, sotto la supervisione dei Responsabili Scientifici. Il titolare dell'assegno è tenuto a svolgere personalmente l'attività richiesta.

I titolari di assegni di ricerca relativi ai settori scientifico-disciplinari delle aree delle scienze biologiche e mediche possono svolgere attività assistenziale con le modalità e nei limiti previsti dal piano di attività allegato all'atto di conferimento dell'assegno. In questo caso, l'assegnista dovrà provvedere in proprio alla copertura assicurativa relativa

alla responsabilità civile contro terzi e alla responsabilità professionale connessa allo svolgimento dell'attività assistenziale; in mancanza di tale copertura, non è possibile per i titolari di assegni svolgere funzioni di carattere assistenziale.

La reiterata violazione delle indicazioni del Responsabile scientifico costituisce causa di revoca dell'assegno. Tale condizione deve essere segnalata, con relazione scritta, dal Responsabile scientifico e notificata al Direttore del Dipartimento. La revoca è disposta dal Consiglio di Dipartimento, sentito il titolare dell'assegno.

Al termine delle attività previste nell'atto di conferimento dell'assegno di ricerca, l'assegnista dovrà presentare al Dipartimento una relazione finale sull'attività svolta, i risultati conseguiti e la produzione scientifica, accompagnata dalla valutazione del Responsabile scientifico.

Il titolare di assegno di ricerca può svolgere un periodo di approfondimento all'estero, secondo un programma da definire con il Responsabile scientifico e con l'approvazione del Dipartimento; i costi sono a carico dell'assegnista o del Dipartimento o coperti con altri fondi esterni.

Ai titolari degli assegni di ricerca è riconosciuta soltanto la proprietà intellettuale dei risultati delle proprie ricerche. Sono esclusi la corresponsione dell'equo premio e il diritto allo sfruttamento economico dei risultati delle ricerche medesime.

Agli assegni si applicano, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 12 luglio 2007 e, in materia di congedo per malattia, l'art. 1, comma 788, della legge 28 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

L'attività oggetto dell'assegno di ricerca è sospesa nei periodi di assenza dovuti a maternità, malattia e infortunio. I titolari sono tenuti a comunicare al Direttore del Dipartimento il verificarsi delle suddette condizioni, non appena accertate.

Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS è integrata fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno rapportato alle relative mensilità. I maggiori oneri sono a carico del bilancio universitario.

Il Dipartimento può prevedere di estendere, per un periodo massimo ulteriore di tre mesi ed entro il primo anno di vita del bambino, la sospensione, con relativa proroga, dell'assegno di ricerca per congedo parentale, compatibilmente con le esigenze del progetto di ricerca e delle regole di rendicontazione dei fondi utilizzati per il finanziamento dell'assegno. In tale ulteriore periodo di sospensione, non viene erogato l'assegno di ricerca.

Art. 9 – IMPORTO DELL'ASSEGNO E TRATTAMENTO FISCALE, PREVIDENZIALE E ASSICURATIVO

L'importo annuo dell'assegno di cui al presente bando è pari a 23.700,00 euro lordo complessivo (19.367,00 euro lordo beneficiario).

L'Università provvede ad effettuare il versamento degli oneri previdenziali assicurativi e fiscali nella misura stabilita dalle leggi vigenti.

I maggiori oneri eventualmente derivanti da disposizioni obbligatorie a carattere nazionale, che comportino un aumento del costo lordo ente dell'assegno di ricerca, sono a carico del bilancio universitario.

Art. 10 – REGIME DELLE INCOMPATIBILITÀ E SVOLGIMENTO DI ULTERIORI INCARICHI

Non è ammesso il cumulo dell'assegno di ricerca con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca del titolare.

I requisiti di compatibilità devono essere posseduti alla data di inizio delle attività e mantenuti per tutta la durata dell'assegno. Il vincitore rilascia apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, impegnandosi a comunicare al Direttore del Dipartimento qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato, contestualmente al verificarsi della variazione stessa.

Gli assegni di cui al presente regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dei soggetti citati all'articolo 7, comma 4, lettera a) del Regolamento citato in premessa.

La titolarità dell'assegno non è compatibile con le seguenti posizioni:

- iscrizione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa, scuola di specializzazione medica, in Italia o all'estero;

- titolarità di altro assegno di ricerca presso qualsiasi ente;

- ricercatore a tempo determinato presso qualsiasi Ateneo o ente di ricerca.

Il personale dipendente di amministrazioni pubbliche vincitore di assegno di ricerca è collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'assegno, anche se dipendente in regime di part-time.

Lo svolgimento di attività di lavoro autonomo occasionale e quella derivante dai contratti di insegnamento è compatibile con l'assegno di ricerca soltanto se preventivamente autorizzato dal Consiglio del Dipartimento, su parere motivato del Responsabile scientifico della ricerca, il quale è tenuto a verificare che l'attività ulteriore rispetto all'assegno di ricerca non pregiudichi il regolare svolgimento della ricerca medesima.

Art. 11 – DECADENZA O RINUNCIA

Decadono dal diritto all'assegno coloro che, fatte salve documentate ragioni di salute, non sottoscrivano per ricevimento l'atto di conferimento e non inizino la propria attività nei termini fissati.

Fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalle norme vigenti, decadono altresì dal diritto all'assegno di ricerca coloro che forniscono false dichiarazioni.

La decadenza dal diritto all'assegno è disposta con disposizione del Direttore del Dipartimento.

Il titolare dell'assegno di ricerca ha facoltà di recedere dal rapporto, previo preavviso di almeno trenta giorni al Direttore del Dipartimento.

In caso di decadenza o di recesso entro tre mesi dalla data di inizio delle attività, l'assegno resosi disponibile è attribuito fino alla scadenza originaria al primo candidato collocato in posizione utile nella graduatoria della corrispondente selezione.

È prevista la possibilità per motivate ragioni che il vincitore richieda, entro tre giorni dalla comunicazione di cui sopra il rinvio dell'inizio dell'attività, non oltre tre mesi dalla data proposta. Tale rinvio deve essere autorizzato dal Direttore del Dipartimento sentito il Responsabile scientifico.

Costituisce infine causa di decadenza l'eventuale venir meno del finanziamento accertato in entrata.

Art. 12 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Università degli Studi di Siena per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente alla eventuale stipula del contratto, per finalità inerenti alla gestione dello stesso.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione pena l'esclusione dalla selezione.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art.7 del citato decreto legislativo tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'Università degli Studi di Siena, Banchi di Sotto n. 55, Siena, titolare del trattamento.

Art. 13 – PUBBLICITÀ

Il presente bando è pubblicato sull'Albo *online* dell'Ateneo e sul portale dell'Unione Europea.

Art. 14 - RINVIO CIRCA LE MODALITÀ D'ESPLETAMENTO DELLA SELEZIONE

Per le finalità previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del procedimento inerente la selezione di cui al presente bando è individuato nel Responsabile della Segreteria amministrativa di Dipartimento.

Per tutto quanto non previsto nel presente bando vale la normativa vigente in materia di concorsi in quanto compatibile.

Siena, data della firma digitale

Il Direttore di Dipartimento
Gabriella Piccinni

Firmato digitalmente da
GABRIELLA PICCINNI
C = IT
Data e ora della firma: 03/11/2017 12:22:06

Visto
Il Responsabile del procedimento
Maria Pia Coci

Firmato digitalmente da
MARIA PIA CROCI
C = IT
Data e ora della firma: 03/11/2017 12:23:45